

COMUNE DI PADOVA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Regolamento Edilizio e di Ornato approvato con delibera C.C. n°17 del 29 Gennaio 1909 e successivi aggiornamenti con inserite le modifiche apportate agli articoli 26-27-62-63 bis con delibera C.C. n°227 del 28 Novembre 1922

PROCEDIMENTI:

- * Approvazione delibera C.C. n° 227 del 28 Novembre 1922
- * Pubblicazione Albo Municipale dal al
- * La delibera viene respinta dalla G.P.A. con ordinanza n° 1375 del 6.7.1923 per richiesta modifiche

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

- * Processo verbale della seduta del 28 Novembre 1922 relativa alla delibera di approvazione n° 227/1922 con allegato
- * Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa di rinvio della deliberazione n° 227 del 28 Novembre 1922.-

NOTE

La modifica all'art.26 comporta la sostituzione della "deroga" all'altezza dei fabbricati con una norma non temporanea.

La ricostruzione storica dei Regolamenti Edilizi è stata effettuata a cura del Settore Urbanistica. La ricerca è tuttora in corso e gli eventuali dati mancanti saranno integrati successivamente.

Dicembre 1986



COMUNE DI PADOVA



REGOLAMENTO EDILIZIO E DI ORNATO



PADOVA
SOCIETÀ COOPERATIVA TIPOGRAFICA
1909

Prot. N. 29198 Segreteria generale



IL SINDACO DI PADOVA

Vista la deliberazione 29 gennaio a. c. numero 17 colla quale il Consiglio comunale approvò il testo definitivo del Regolamento edilizio e di ornato;

Visto che tale deliberazione ottenne la sanzione da parte della Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 12 Marzo successivo sotto il numero 248;

Ritenuto che il regolamento suddetto venne vistato dal R. Ministero dei Lavori Pubblici nel giorno 22 Settembre decorso sotto il n. 1179 Div. II;

Pubblica

il Regolamento edilizio e di ornato come sopra approvato e lo dichiara esecutivo ed obbligatorio con decorrenza dal giorno 9 Novembre 1909.

Padova 8 Ottobre 1909

IL SINDACO
G. LEVI CIVITA

Il Vice Segretario generale
A. G. TONZIG

REGOLAMENTO EDILIZIO E DI ORNATO

DEL

COMUNE DI PADOVA

CAPO I.

Pratiche preventive alla esecuzione delle opere

Art. 1.

Prima di intraprendere nuove costruzioni, di modificare le costruzioni esistenti, di eseguire o modificare decorazioni o tinte visibili da luogo pubblico, e di apporre nell'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico, tende, padiglioni, stendardi, lapidi, iscrizioni, insegne, cartelli e scritte commerciali, deve essere prodotta domanda al Sindaco onde riconosca e dichiari nulla ostare nei riguardi di ornato e della viabilità pubblica. Il Sindaco delibera sentito il voto della Commissione di edilizia e d'ornato e dell'Ufficio civico dei LL. PP. Riguardo agli appoggi di condutture aeree sulle facciate delle case per trasmissione di energia elettrica, le norme da prescriversi saranno determinate caso per caso dal Sindaco a sensi della prima parte e della lettera e dell'art. 12 del regolamento approvato con R. D. 25 ottobre 1895 n. 642.

Art. 2.

E' necessaria speciale domanda alla Giunta municipale per la concessione di occupare temporaneamente aree pubbliche a scopo di esecuzione di privati lavori con o senza manomissione delle aree stesse, e con o senza costruzioni di ponti, di assiti od altri ripari.

Art. 3.

Le domande di cui agli art. 1 e 2 dovranno essere regolari in linea di bollo, contenere tutte le notizie opportune ed indicare il giorno per l'inizio del lavoro. A corredo delle domande per qualsiasi delle opere contemplate all'art. 1 dovrà essere prodotto il relativo disegno. Se questo sarà in un solo esemplare verrà trattenuto dall'Ufficio Civico dei LL. PP. Se il richiedente lo produrrà in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, gli sarà restituito con analoga menzione.

I disegni dovranno essere firmati da un Ingegnere o da un Architetto, salvo i casi in cui il Sindaco, udito l'Ufficio Civico dei LL. PP. o la Commissione di edilizia e d'ornato, riconoscesse per la poca importanza del lavoro, sufficiente la firma del proprietario o di un suo rappresentante.

Le domande per opere di pittura o di scultura, che dovessero essere esposte al pubblico, potranno essere presentate con la sola firma dell'artista.

Le domande dovranno di regola essere evase nel termine non maggiore di un mese dalla presentazione. Se fosse necessario un termine maggiore, il Sindaco, prima del compiersi del mese dalla detta presentazione, ne darà avviso al richiedente, indicando i motivi di ciò e il giorno nel quale l'evasione avrà luogo.

Art. 4.

I disegni saranno presentati in scala metrica in rapporto del 1/10 per l'insieme dell'opera e di 1:20 nei dettagli, segnando numericamente le misure principali. Ai disegni sarà unita una planimetria generale della località in scala almeno di 1:1000 dalla quale apparisca la precisa ubicazione della costruzione in relazione alle vicine.

Art. 5.

Trattandosi di rinnovazioni o restauri di un fabbricato, i tipi dovranno rappresentare distintamente il prospetto esistente dell'edificio ed il nuovo che si intende di sostituirgli con tutti i dati richiesti dall'art. 4.

Art. 6.

Alle domande di nulla osta per apposizione di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali dovranno pure unirsi i disegni relativi nei quali dovranno essere indicati i colori che si intendono adottare.

Se tali disegni verranno presentati in due esemplari, uno di questi, dopo che sia stato riconosciuto nulla ostare alla sua esecuzione, sarà restituito al produttore con analoga menzione.

Dovrà essere comunicato al Sindaco anche il testo delle iscrizioni o scritte.

Art. 7.

Il nulla osta dato dal Sindaco in base al presente regolamento s'intende impartito soltanto per ciò che attiene all'ornato, all'igiene e alla pubblica viabilità e non implica approvazione del progetto medesimo sotto verun altro riguardo, non costituisce riconoscimento della regolarità del progetto in linea tecnica né

di appartenenza dell'area al richiedente, e non dispensa questo dall'osservare le disposizioni contenute nella legge e nei regolamenti generali e particolari in materia di sicurezza pubblica di igiene e di polizia.

Art. 8.

Se venga rifiutato il nulla osta ad alcuna delle opere contemplate nell'art. 1, sarà data comunicazione al richiedente dal Sindaco del voto della Commissione edilizia.

Se venisse additata l'opportunità di varianti, il richiedente, che intenda uniformarvisi, dovrà presentare nuovi tipi.

Art. 9.

La concessione di occupazione di aree pubbliche mentovata nell'art. 2, che non contenesse l'espressa prefissione di un termine, cesserà di avere effetto se il lavoro in contemplazione del quale fu fatta non venisse iniziato entro sei mesi o dopo iniziato non fosse regolarmente proseguito.

CAPO II.

Prescrizioni concernenti la esecuzione delle opere

Art. 10.

Chiunque voglia far costruire o demolire totalmente o parzialmente un fabbricato od un muro, od eseguire altra opera qualunque che tocchi il suolo pubblico, prima di dar principio ai lavori deve recingere il luogo destinato all'opera con un assito presentando la domanda relativa all'Autorità municipale, la quale prescriverà le norme da eseguirsi.

Prima dell'impianto dell'assito il costruttore dovrà addivere in confronto del Municipio ad un atto di consegna dei marciapiedi e materiale di sistemazione stradale che verranno racchiusi dagli assiti per farne poi la dovuta riconsegna dopo eseguito il ripristino a lavoro terminato.

Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti devono aprirsi all'interno ed esser mantenute chiuse a stanga od a catenaccio durante le sospensioni dei lavori.

Nell'interno dei recinti non si devono appoggiare materiali agli assiti in quantità tali da comprometterne la stabilità.

Art. 11.

Quando si tratti di opere di poca entità o di opere da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, si può esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui sopra limitandosi

a imporre la collocazione di segnali, che servano di sicuro avvertimento ai passanti.

Quando poi fosse per essere soverchio l'incaglio al pubblico passaggio, l'Autorità municipale non permetterà (salvo i casi in cui debbansi gettare fondamenta) che venga recinta con assito o in altro modo ingombrata alcuna parte del suolo pubblico, e darà le disposizioni opportune per la pubblica sicurezza relativamente ai ponti di fabbrica, al deposito ed al maneggio dei materiali e a quanto altro reputi del caso.

Art. 12.

Se nello spazio di suolo pubblico da occuparsi o da manomettersi dal privato in base a concessione fattagli si trovassero lampade della pubblica illuminazione, indicazioni stradali, smaltitoi od infissi di qualsiasi genere di appartenenza del Comune, dovrà essere dato speciale preavviso al Sindaco del giorno e dell'ora in cui l'interessato si varrà della fattagli concessione. Le cose suddette saranno spostate a spese di lui e a cura del Municipio.

Art. 13.

Gli assiti od altri ripari devono essere imbiancati con latte di calce agli angoli salienti a tutta altezza e muniti pure agli angoli di una lanterna a vetri rossi, che si deve accendere al cadere del giorno e mantenere accesa durante la notte per cura di chi fabbrica.

Art. 14.

Quando non sia permessa la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio non potrà essere costruito ad una altezza minore di tre metri misurati dal suolo alla parte inferiore della armatura del ponte, e dovrà avere il piano costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 15.

I ponti di servizio dovranno avere per forma, dimensione e collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari onde garantire la sicurezza dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali. Pei ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:

Gli stanti (piante) saranno sempre composti di legni accoppiati. Pei collegamenti dei legnami è proibito l'uso delle funi, dovendosi invece impiegare le fasciature di ferro inchiodate.

Gli intavolati delle impalcature saranno formati di tavole inchiodate su travicelli coi giunti ben combaciati e protetti da altre tavole; le tavole così unite saranno sostenute da travicelli

posti a distanza non maggiore di metri due. Ogni impalcatura in esercizio ad altezza maggiore di metri sei dal suolo, dovrà avere sempre un sottoponte ad una distanza non maggiore di metri 2.50. I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetto composto almeno di due correnti. Non sarà lecito di collocare anche temporaneamente sopra i ponti materiali di fabbrica in quantità tale da compromettere la sicurezza. Le fronti dei ponti verso la strada saranno munite di stuoie o di graticci in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto sulla strada stessa.

Il Sindaco potrà prescrivere inoltre tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza dei ponti di servizio.

Art. 16.

Le opere di riforma o di ricostruzione delle fronti degli edifici verso spazi pubblici devono essere eseguite nel tempo indicato nella concessione. I lavori devono incominciare appena sieno stabiliti gli assiti di recinto, e continueranno senza interruzione.

In ogni caso in cui sia forza interrompere la esecuzione delle opere, il proprietario, prima di togliere gli assiti, deve far eseguire quei lavori ritenuti necessari per evitare eventuali sconci o per garantire la solidità delle parti costruite, nei riguardi della sicurezza pubblica. Nel caso di inadempimento di tale prescrizione da parte del proprietario, il Sindaco provvederà a termini di legge.

Art. 17.

Nel riformare le fronti sì esterne che interne di un fabbricato, il proprietario deve eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo ed a diminuire possibilmente l'incomodo sia pei passanti, sia per coloro che abitano nel fabbricato, o nei fabbricati contermini.

E' quindi nella demolizione proibito di gettare al suolo travi e pietre pesanti e grossi pezzi di muraglia che per lo scuotimento del terreno o per altra ragione possano danneggiare i fabbricati vicini. Questi dovranno essere opportunamente puntellati a cura di chi fabbrica ogni qualvolta l'esecuzione delle nuove opere potesse compromettere la loro stabilità. Durante le demolizioni dovranno essere convenientemente bagnate le parti da demolirsi per evitare la polvere solita nelle demolizioni.

Nei lavori di escavazione devono usarsi tutte quelle cautele che valgano ad impedire qualsiasi franamento e sempre sotto la responsabilità di chi fabbrica.

Art. 18.

Gli apparecchi per il sollevamento di materiali saranno sostenuti da armature indipendenti dal ponte di servizio. Quando questi apparecchi non sieno di natura tale da impedire la discesa del carico, dovranno essere muniti di un freno che richieda l'intervento dell'uomo per essere mantenuto fuori d'azione. I vani lasciati nelle impalcature per il sollevamento dei materiali saranno muniti di convenienti ripari.

Art. 19.

Verso la pubblica via è vietato di gettare materiali di demolizione ancorchè minuti od altri oggetti quali che sieno. Questi e quelli devono esser calati entro panieri o per appositi condotti ovvero legati con corde e colle debite precauzioni.

Altre speciali cautele possono essere imposte dal Sindaco a seconda dei casi.

Art. 20.

Chi fabbrica deve provvedere a che le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica sieno sempre mantenuti sgombri da materiali, rottami od altri oggetti attinenti alla costruzione.

Solo in caso di assoluta necessità può essere permesso dalla Giunta municipale il deposito temporaneo di materiali con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite.

Art. 21.

Chi ha fabbricato deve, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far levare i ponti, gli assiti, ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico rimesso lodevolmente in pristino e perfettamente sgombro a tutta sua cura e spesa; sarà inoltre obbligato alla manutenzione delle parti ripristinate fino al loro definitivo consolidamento ed alla rifusione dei danni che avesse arrecati con operazioni di qualsiasi genere sul suolo pubblico e nel sottosuolo.

In caso di rifiuto o di ritardo al ripristino della superficie stradale il Sindaco provvederà a norma di legge.

Art. 22.

Durante l'esecuzione di opere murarie, i proprietari ed i costruttori dovranno assoggettarsi alla visita dei lavori da parte dei rappresentanti dell'Autorità governativa o municipale prescritta dai regolamenti.

CAPO III.

Norme per la solidità dei fabbricati, cautele di sicurezza pubblica*Art. 23.*

Pervenuta al Municipio notizia che un edificio, un muro od un'opera qualsiasi, stabile o provvisoria, minacci rovina, ne viene constatata la condizione a mezzo dell'Ufficio tecnico, che riferisce immediatamente in proposito al Sindaco, il quale fa intimare al proprietario l'ordine di procedere senza ritardo alla riparazione o alla demolizione, secondo i casi, degli edifici, muri od opere minaccianti rovina, ordinando lo sgombrò dei locali pericolanti e tutti quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a sensi dell'art. 151 della Legge comunale e provinciale testo unico 21 Maggio 1908 n. 269.

Art. 24.

Gli apparecchi di riscaldamento devono essere convenientemente isolati in modo da evitare ogni pericolo d'incendio. Non è lecito applicare alla parte esterna dei muri frontali prospicienti la via pubblica, canne da camino, di stufa, di forno e simili.

Le canne dei camini e delle stufe, ecc. devono possibilmente avere gli angoli interni smussati e le pareti bene intonacate in modo da rendere agevole il ripulirle dalla fuligine. I fumaiuoli dovranno avere una conveniente altezza ed essere solidamente assicurati.

Non è permessa la costruzione di cessi visibili dalla pubblica via.

Art. 25.

In generale dovranno per ogni fabbricato, e secondo la sua destinazione, essere osservate tutte le disposizioni legislative e quelle dei regolamenti governativi e municipali.

CAPO IV.

Altezza delle case — Opere esteriori ai fabbricati*Art. 26. (*)*

Qualunque fabbricato da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi, dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza sarà determinata di regola nella proporzione di una volta e mezzo della larghezza dell'area pubblica su cui prospetta, tenuto presente che l'altezza di ogni fabbricato non dovrà mai superare i metri 22.

(*) - Articolo sostitutivo adottato con D.C.C.
N° 227 del 28 Novembre 1922

Coloro che intendono o debbono fabbricare in arretrato dalla linea stradale o costruire sopra ai loro fabbricati uno o più piani in ritiro potranno, agli effetti dell'altezza dei fabbricati di cui al capoverso precedente, computare nella larghezza della strada metà della larghezza della zona di arretramento o del ritiro.

Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospiciente verso di questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica. La restante parte di detto risvolto avrà l'altezza competente alla larghezza della rispettiva via.

Si intende che l'altezza da tenersi in considerazione è quella che risulta dalla distanza verticale fra il livello del piano terreno e quello della linea di gronda nella parte più alta degli edifici prospettanti e che la larghezza è quella che risulta dalla distanza orizzontale fra i piombi delle linee di gronda nella parte più sporgente degli edifici stessi.

Sono eccettuati dalle suddette limitazioni, a giudizio della Giunta municipale, le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione.)

Art. 27.

Quando fra le case e le strade esistano cortili o giardini aperti o separati dalle strade soltanto da cancellata o muri elevati non oltre m. 3 dal suolo, è in facoltà dei proprietari di tener conto della profondità del cortile o giardino per determinare l'altezza delle loro fabbriche a norma dell'articolo precedente.

(*) Nelle strade o nei viali tanto già alberati come anche destinati ad avere una o più file di alberi lateralmente, la facciata verso la strada o il viale dovrà essere tenuta almeno a quattro metri dal ciglio stradale esterno. Il detto spazio dovrà essere cintato da una cancellata consona alla località.

Chiunque voglia fabbricare in arretramento della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore, dovrà mantenere la facciata parallela alla detta linea, ed eseguire, previo accordo coi confinanti, tutte quelle opere di sicurezza e di decoro sui muri di confine laterali allo spazio lasciato libero che saranno richieste dal Sindaco, sentita la Commissione di edilizia e di ornato.

(*) Coloro che abbiano fabbricato o ricostruito in arretrato della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore a norma del capoverso precedente, dovranno provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento e alla sua chiusura sulla linea suddetta con cancellata consona alla località. Ove tale opera non si costruisca entro sei mesi dalla ultimazione del fabbricato e il Comune rinunci alla facoltà di fare eseguire d'ufficio e a spese del privato la cancellata, il terreno si riterrà d'uso pubblico e potrà essere sistemato dal Comune per tale uso.

(*) Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano demolito un fabbricato o che siano proprietari di un fabbricato che sia caduto o andato in rovina senza che abbiano provveduto alla sua ricostruzione entro un anno dalla demolizione o rovina.

(*) - Comma aggiuntivo adottato con D.C.C.
N° 227 del 28 Novembre 1922

Art. 28.

L'altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati non potrà essere minore di m. 4. La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionata all'altezza ed in ogni caso non mai minore di m. 4. A seconda dell'importanza delle strade e piazze e delle condizioni degli edifici vicini, il Municipio potrà prescrivere tanto per l'altezza che per la larghezza un limite superiore agli anzidetti. I portici a solaio dovranno essere a cura e spese del proprietario soffittati a volta o con altro materiale escluso il soffitto a canniccio.

Art. 29.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico dovrà essere costruito in pietra od in altra materia ritenuta idonea dal Sindaco.

I guasti ai pavimenti dei portici dovranno dai proprietari ripararsi con ricostruzione integrale o con rappezzi a seconda dei casi e sempre a norma delle prescrizioni che verranno date dal Sindaco.

Art. 30.

Le livelette da osservarsi nella formazione dei pavimenti dei portici saranno determinate sul luogo dall'Ufficio civico dei lavori pubblici.

Art. 31.

Le finestre dei sotterranei devono essere aperte possibilmente nei muri dei fabbricati e munite di opportuna difesa in pietra o in metallo.

Quando fossero constatate l'assoluta impossibilità di aprire dette finestre nei muri dei fabbricati, e la necessità di praticarle sul piano del marciapiede, saranno munite di lastre di pietra o metallo con trafori della larghezza massima di cm. 4 o di cristallo d'uno spessore conveniente.

Art. 32.

I balconi sporgenti sulla strada pubblica non potranno avere una sporgenza dal muro maggiore di metri 1.20, nè potranno esser fatti ad altezza minore di metri 4 dal piano stradale.

Art. 33.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere per l'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico non devono sporgere più di cent. 6 dallo zoccolo del fabbricato.

Non potrà mai occuparsi nessuna parte dell'area stradale con lo zoccolo dei fabbricati e tanto meno con gradini d'accesso alle porte dei fabbricati stessi. Qualora si tratti di edifici monumentali situati in piazze e vie ampie, possono essere date speciali concessioni dalla Giunta municipale.

Art. 34.

Verso la pubblica via, i contorni delle luci di porte, botteghe, finestre comprese anche quelle di cantina e così le cornici dei vari piani dovranno essere costruite solidamente e in pietra da taglio o cemento.

Art. 35.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, come insegne, cartelli, vetrine, tende ecc. dovranno trovare opportuna sede fra le linee architettoniche per modo da non interromperle.

Art. 36.

Non potranno collocarsi sulla fronte delle case senza esplicito permesso della Giunta municipale, braccia di lanterne o di insegne che si protendano sulla pubblica via più di metri 1.50 e ad altezza inferiore di metri 3.

Art. 37.

Tutte le imposte ed i battenti di porte e botteghe fatte nuove o restaurate, che si trovino sulla linea del suolo stradale dovranno aprirsi all'indietro, fatta eccezione per i serramenti di bottega in ferro che servono contemporaneamente da insegna; i quali però quando sono aperti devono essere fermati saldamente al muro al quale vengono addossati. Le finestre con davanzale alte dal suolo meno di metri 2.50 non potranno essere munite di inferriata sporgente né di battenti o persiane a pretisi all'infuori.

Le imposte delle finestre dei piani superiori non saranno possibilmente a volata se non costruite a giorno e munite di solida ferramenta di sostegno.

Art. 38.

Tutti i muri nuovi o riattati, ad eccezione di quelli a pietra viva o decorati a faccia vista, devono nella parte visibile della pubblica via, essere intonacati entro il termine di sei mesi dalla loro ultimazione.

Art. 39.

Le grondaie, delle quali tutte le fabbriche dovranno essere munite, saranno di ampiezza sufficiente per raccogliere le acque piovane, le quali mediante tubi discendenti di metallo dovranno sfogare nella galleria della strada.

Solo nel caso che la via o lo spazio pubblico manchi di galleria è tollerato lo scarico delle piovane a rasosuolo e sotto allo scarico a rasosuolo sarà collocata una lastra di pietra di almeno 0.30×0.40 .

I tubi discendenti possono essere incassati nel muro od anche soltanto applicati ad esso. La porzione inferiore peraltro, per un'altezza non minore di metri 3.60 misurata dal suolo, deve essere sempre incassata nel muro. I tubi incassati dovranno essere di ghisa.

Art. 40.

Nel caso di rottura di qualche tubo di condotta delle acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farne tosto eseguire la riparazione, e questa deve compiersi entro il termine strettamente necessario che verrà prescritto dal Sindaco.

Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato ad un'altezza non minore di metri 3.60 dal suolo, e sporgere in guisa che l'acqua cada fuori dei marciapiedi.

Art. 41.

Le fronti esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, dovranno conservarsi uniformi anche nelle tinte.

Art. 42.

Per la tinta da darsi alle facciate dei fabbricati si dovrà chiedere il nulla osta del Sindaco, presentando regolare istanza come all' articolo 1 e accompagnando il campione delle tinte da impiegarsi.

Art. 43.

Ottenuto regolare nulla osta di costruzione secondo un dato progetto, chi costruisce è obbligato a darvi esecuzione completa ed integrale e cioè a fare tutto il fabbricato progettato per quanto si riferisce all' aspetto esterno, salva per eventuali varianti regolare approvazione.

Art. 44.

Eseguendosi parziali modificazioni sulla facciata di uno stabile, si dovrà procurare che mediante l'intonaco e la tinta la parte nuova sia messa in armonia con la vecchia.

Art. 45.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri delle medesime, esposte alla pubblica vista, dipinture figurative od ornamenti di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, senza averne presentati i disegni al Sindaco.

Art. 46.

Ad ogni proprietario incombe l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in istato di lodevole conservazione non solo per quel che riguarda la sicurezza e la igiene, ma anche nelle parti esposte alla vista del pubblico, per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I proprietari di stabili aventi facciate decorate sia con lavori architettonici, sia con pitture, devono fare tutte quelle opere che valgano a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse. Le facciate non decorate o non notevolmente decorate devono essere mantenute pulite, rinnovando l'intonaco e la tinta in armonia con lo stile antico o moderno ogni qualvolta per qualunque motivo esse presentino scrostamenti o macchie deturpanti.

Di regola nel marzo di ogni anno il Sindaco farà regolare diffida ai proprietari di case che abbisognano di restauro a tenore di quanto sopra accordando tre mesi di tempo per l'esecuzione di detti restauri. Ove i proprietari non ottemperino, detta diffida sarà rinnovata col termine perentorio di giorni 20. Ove anche a questa diffida non venga data esecuzione sarà rilevata la contravvenzione e si procederà a termini dei successivi articoli 62, 63 e 64. La contravvenzione e il pagamento eventuale dell'oblazione in conformità ai detti articoli non esonerano il proprietario dall'esecuzione del restauro anche senza nuova diffida e ove tale restauro non venga fatto potrà esser rilevata senz'altro nuova contravvenzione pure applicando i predetti articoli 62, 63 e 64 del presente regolamento.

Art. 47.

Le tabelle portanti i nomi delle piazze, corsi, vie e vicoli e i numeri civici, collocati su ogni singolo fabbricato a cura del Sindaco, devono dal proprietario del medesimo essere costantemente mantenuti in posto e non possono dallo stesso essere sottratti alla pubblica vista.

Art. 48.

Se fosse necessario di coprire con insegne o cartelli, o scritte commerciali un numero civico, esso dovrà essere riportato sull'insegna, o cartello, o scritta.

Art. 49.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbano più essere ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accessi, il proprietario deve notificare al Municipio il numero o i numeri civici che vanno a scomparire.

Art. 50.

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, od un fabbricato segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediatamente notizia all'Autorità municipale.

Art. 51.

Quando uno o più proprietari intendessero d'iniziare o di aprire una via privata dovranno presentare al Sindaco il relativo progetto ed ottenerne l'approvazione, senza che questa costituisca nessun impegno dell'Autorità municipale per rendere poi pubblica la nuova via.

Art. 52.

I cortili e le vie private comunicanti colle vie e piazze pubbliche, per la apertura dei quali non si abbia chiesto il nulla osta del Sindaco di cui l'articolo precedente, dovranno essere chiusi con un muro o cancellata da eseguirsi sopra disegno approvato.

Occorrendo di lasciare nel muro o nella cancellata di chiusura qualche apertura di accesso, questa dovrà essere munita di serramento da conservarsi in modo da impedire il pubblico transito.

CAPO V.

Commissione di Edilizia ed Ornato*Art. 53.*

E' istituita presso il Municipio di Padova una Commissione di edilizia e di ornato a funzioni gratuite, composta: del Sindaco, o dell'Assessore da lui delegato ai pubblici lavori, presidente, e di otto commissari nominati dal Consiglio comunale; due di questi saranno scelti fra cinque proposti dal Consiglio direttivo del Collegio padovano degli Ingegneri.

Fungerà da segretario della Commissione ed avrà voto consultivo nel suo seno, l'ingegnere capo municipale.

Art. 54.

I commissari durano in carica per quattro anni, trascorsi i quali la Commissione sarà interamente rinnovata.

Per supplire alle vacanze che si verificassero nel corso del quadriennio si procederà a nomine complementari e gli eletti dureranno in carica fino alla periodica normale rinnovazione della Commissione.

Art. 55.

Le attribuzioni della Commissione consistono:

a) nel dar parere sui piani generali di sistemazione della città e del suburbio;

b) nel dar parere su tutti i progetti di nuovi fabbricati, di demolizioni, di ricostruzioni, e di riattamenti riguardanti lavori di iniziativa comunale o di interesse pubblico, o lavori che devono per il presente regolamento essere assoggettati all'approvazione municipale;

c) nel dar parere sulla opportunità da parte dell'Autorità

municipale di pronunciarsi favorevolmente o negativamente alle domande che le venissero rivolte per apposizione all'esterno dei fabbricati ed in vista del pubblico di tende, padiglioni, lapidi, iscrizioni, stendardi, insegne, cartelli o scritte commerciali;

d) nel richiamare l'attenzione della Giunta su quei provvedimenti edilizi, che possono interessare il pubblico nei riguardi di edilizia, di convenienza e di decoro della città e del suburbio anche per ciò che si attiene a restauri e manutenzione dell'antico.

Art. 56.

La Commissione si riunisce nella residenza municipale, ordinariamente due volte al mese e potrà essere straordinariamente convocata ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno. In mancanza del Presidente la Commissione sarà presieduta dal membro più anziano fra i presenti. Le deliberazioni saranno valide se prese col concorso di almeno cinque membri.

Art. 57.

Per qualsiasi progetto concernente opere di qualche importanza, la Commissione potrà commettere ad uno dei suoi membri di farne speciale esame e di riferire per iscritto, nella prossima adunanza.

Il Sindaco potrà pure delegare uno dei Commissari a sorvegliare l'esecuzione di qualsiasi progetto.

Tale delegazione non esclude la vigilanza delle autorità, dei funzionari ed agenti municipali, nè le ispezioni che qualsiasi dei membri della Commissione edilizia credesse di fare.

Art. 58.

La Commissione dovrà apporre ai disegni approvati ed alle domande favorevolmente accolte, il suo timbro e la firma di uno dei suoi membri. I suoi pareri dovranno sempre essere scritti nei verbali di seduta.

La Commissione potrà col suo voto proporre ai progetti quelle modificazioni che ravvisasse opportune.

Art. 59.

Le deliberazioni della Commissione sono puramente consultive.

Art. 60.

L'ingegnere capo municipale, gli impiegati dell'Ufficio civile dei lavori pubblici ed in genere tutti gli impiegati del Comune saranno obbligati a prestare la loro opera alla Commissione senza diritto a particolari compensi.

CAPO VI.

Sorveglianza e penalità

Art. 61.

Le località nelle quali si eseguisce qualsiasi delle opere indicate nell'articolo 1 devono sempre essere accessibili alle autorità, ai funzionari, ed agli agenti municipali e ai membri della Commissione di edilizia e di ornato.

Art. 62.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e potranno essere conciliate a termini degli articoli 218 e seguenti della Legge comunale e provinciale - testo unico 21 maggio 1908 n. 269.

(*) L'accertamento delle contravvenzioni suddette spetterà ai funzionari dell'Ufficio civico dei LL. PP., ai Vice Segretari suburbani e alle Guardie municipali.

Art. 63.

Nei casi non urgenti il Sindaco, prima di trasmettere al Pretore il verbale di contravvenzione, potrà prescrivere mediante diffida al contravventore un termine onde egli eseguisca o rimuova quanto occorre per la perfetta osservanza delle disposizioni violate.

La diffida viene intimata a mezzo di un messo comunale al contravventore nel luogo di ordinaria sua residenza apparente dai registri anagrafici. In caso di irreperibilità la diffida viene affissa all'albo municipale.

Art. 63 bis (**)

Fermo il disposto dell'articolo 22, coloro i quali abbiano chiesto il permesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nel presente regolamento, comprese le temporanee occupazioni di cui all'articolo 2, dovranno, ad opera eseguita, o quando del caso, anche durante la esecuzione dell'opera, assoggettarsi a tutte quelle visite da parte dei funzionari dell'Ufficio civico dei LL. PP., che saranno prescritte all'atto del rilascio del nulla osta o del permesso relativi.

Prima pertanto del rilascio del nulla osta o del permesso sarà ad essi notificato il numero, le epoche e le modalità delle visite cui saranno assoggettati e che dovranno al momento indicato, in relazione allo stato dei lavori, richiedere all'Ufficio civico dei LL. PP., versando anticipatamente l'importo della relativa tassa, la cui determinazione è demandata alla Giunta municipale, a seconda dell'importanza e della natura delle opere, ma che non potrà in ogni caso essere inferiore a lire 5 e superiore a lire 25 per ogni visita, oltre alla fornitura del mezzo di trasporto o il rimborso della relativa spesa, o il pagamento di una indennità chilometrica per visite da farsi nel territorio rurale in località distanti oltre 250 metri dalle linee tramviarie.

Contro coloro che omettessero al momento opportuno, e quindi anche semplicemente ritardassero la richiesta della visita, sarà elevata la contravvenzione di cui all'articolo 62.

L'importo delle predette tasse, e il 50% degli importi contravvenzionali elevati in applicazione del presente regolamento dai funzionari dell'Ufficio civico dei LL. PP., sarà devoluto dalla Giunta a favore dei funzionari addetti all'Ufficio civico predetto in relazione all'opera rispettivamente prestata.

(*) Comma aggiuntivo adottato con D.C.C. N° 227 del 28 Novembre 1922

(**) Articolo aggiuntivo adottato con D.C.C. N° 227 del 28 Novembrre 1922

Art. 64.

L'accertamento della contravvenzione e la relativa punizione o conciliazione non esimono il contravventore dall'obbligo di mettersi in regola con le disposizioni del presente regolamento. Il contravventore stesso, qualora non adempia al detto obbligo, vi sarà costretto dal Comune e per esso dal Sindaco e ciò secondo i casi con gli ordinari mezzi legali o con applicazione della facoltà sancita dall'art. 151 della Legge comunale suddetta. Se la contravvenzione consiste in un'opera cominciata od anche compiuta contro le disposizioni del presente regolamento, l'opera stessa deve essere ridotta alle condizioni prescritte qualora ciò sia possibile, od altrimenti deve essere demolita: non potrà invocarsi in contrario la mancanza di opposizione da parte del Comune o dei suoi agenti all'inizio ed al progresso dell'opera abusiva.

CAPO VII.

Disposizioni generali*Art. 65.*

La osservanza di ogni disposizione del presente regolamento è obbligatoria per tutte le costruzioni del Comune, eccettuate quelle sparse per la campagna e non fronteggianti strade provinciali e comunali.

Art. 66.

Salve le disposizioni degli articoli 10, 11 della legge 12 giugno 1902 n. 185 non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico, anche se non sono esposti alla vista del pubblico, senza darne previo avviso al Sindaco presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa della Giunta municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle regole dell'arte.

Art. 67.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico dovrà essere immediatamente informato il Sindaco, che ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

CAPO VIII.

**Disposizioni per l'applicazione del presente regolamento
e disposizioni transitorie***Art. 68.*

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione.

Art. 69.

Col giorno dell'attuazione del presente regolamento restano abrogati tutti i regolamenti e i provvedimenti anteriori in quelle parti che contengono disposizioni contrarie al medesimo.

Art. 70.

Il Consiglio comunale potrà fissare un termine entro il quale tutti i proprietari devono uniformare le loro case o gli infissi in esse collocati alle disposizioni degli articoli 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41.

N. 3760-1722 Div. II.

Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, in seduta 12 Marzo 1909 n. 248.

Il Prefetto Presidente
CECCATO

Div. II. N. 1179.

Visto dal Ministero Lavori Pubblici.

Roma 22 Settembre 1909.

p. Il Ministro
MAZZA

ALLEGATI - ATTI RELATIVI ALL'APPROVAZIONE

- * DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 227
IN DATA 28 NOVEMBRE 1922 con allegato.

- * ORDINANZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA
DI RINVIO DELLA DELIBERAZIONE N° 227 DEL 28 NOVEMBRE
1922.-

(*) **N. 227** (Prot. gen. N. 32255)

Regolamento edilizio e d'Igiene. — Modificazione delle disposizioni relative all'altezza dei fabbricati e dei piani e alla loro situazione rispetto alla strada e ai fabbricati laterali; norme e tasse per la visita delle opere da farsi da privati. (N. 21 dell'ordine del giorno di seduta pubblica).

Preside. Ometto dal dar lettura della relazione e del relativo ordine del giorno approntati dalla Giunta sull'argomento essendo l'una e l'altro già stati distribuiti a stampa ⁽¹⁾ ai singoli Consiglieri i quali hanno pertanto avuto campo di prenderne esatta conoscenza.

Mi limito pertanto ad aprire senz'altro la discussione.

Segati. Non mi pare abbastanza giustificata la frase « di regola » posta nell'ordine del giorno all'art. 26 del regolamento di edilizia e di ornato in quantochè questa frase di solito si usa quando si vuole affermare un principio

(1) Vedasi in allegato.

(*) La delibera è stata tratta dal fascicolo delle deliberazioni del Consiglio Comunale relativo al 1922. La delibera N° 227 è relativa alla seduta del 28 Novembre 1922

che è soggetto a delle eccezioni; siccome all'ultimo capoverso dello stesso articolo sono specificate tutte le eccezioni ammesse, credo che quella frase non abbia ragione di esistere: la massima a mio avviso deve essere affermata in linea rigida. Un'altra osservazione devo fare sullo stesso articolo. L'ultimo capoverso dice « Sono eccettuate dalle suddette limitazioni ecc. »; anziché la parola limitazioni non si potrebbe usare la parola « norme » che riesce a, mio avviso, più esatta? Trattandosi di semplice questione di forma non credo che la Giunta avrà difficoltà ad accettare le varianti proposte.

Preside. Riconosco la giustizia delle osservazioni del consigliere Segati e perciò accetto anche a nome della Giunta le modifiche da lui proposte; solo mi pare più opportuno usare la parola « disposizioni » anziché la parola « norme ».

Zorzi. Volevo domandare l'ammontare delle competenze spettanti ai funzionari dei LL. PP. che si recano per la visita ai nuovi fabbricati, quando si tratta di località poste in campagna.

Preside. La tariffa è unica tanto per la Città quanto per il suburbio, varia solo a seconda dell'importanza e della natura delle opere; quando però il funzionario si deve recare nel suburbio occorre che gli sia inoltre dato o il mezzo di trasporto, o il rimborso della spesa relativa o il pagamento di un'indennità chilometrica.

Zorzi. Io vorrei che fosse detto che questi mezzi di trasporto saranno in relazione alle condizioni del privato, perchè altrimenti se il funzionario dovesse pretendere a modo di esempio un'automobile la spesa non sarebbe piccola.

Preside. S'intendono naturalmente i mezzi di trasporto normali, nè i nostri funzionari verranno mai ad accampare tali pretese eccessive.

Fiori. Non si potrebbe fissare un'indennità chilometrica?

Preside. E' contemplato anche il caso dell'indennità chilometrica voluta dal consigliere Fiori. La formula usata (nella quale sono contemplati tre casi: o fornitura diretta dei mezzi di trasporto, o rimborso della relativa spesa, o pagamento di un'indennità chilometrica), è stata preferita nell'intendimento di favorire chi deve fare l'opera, il quale può pertanto ricorrere a quello dei sistemi che gli riuscirà più economico o pratico. Il fissare fin d'ora l'ammontare dell'indennità chilometrica non mi pare opportuno; mi pare invece più logico che sia data facoltà di farlo alla Giunta in riguardo al tempo, ai servizi pubblici di trasporto esistenti per la località ove deve eseguirsi la visita, ai compensi analoghi ecc.

Arslan. Finchè si tratta di elevare multe per violazione alle norme che disciplinano l'uso delle biciclette o per altre violazioni che facilmente possono sfuggire, comprendo la compartecipazione, perchè rappresenta un premio

(Seduta pubblica 28 novembre - Argom. N. 227).

alla diligenza, all'accortezza, alla vigilanza; ma non comprendo come si debba stabilire un premio sulle contravvenzioni quando si tratta di cose fisse come le case.

Berlese (Assessore). Il criterio adottato dalla Giunta per il personale dei Lavori pubblici è lo stesso di quello seguito per i dazieri e per le guardie municipali, ossia si è creduto opportuno dare una percentuale sulle contravvenzioni anche ai funzionari dei LL. PP. per spingerli a vigilare con maggiore oculatezza a che vengano osservati in materia di costruzioni il regolamento di edilizia e le altre norme dettate dagli uffici competenti. Nè si deve dimenticare che in materia contravvenzionale al personale addetto all'ispettorato sanitario, è stata già concessa dal Consiglio la percentuale del 50 per cento sulle contravvenzioni.

Arslan. Capisco tutto ciò per le Guardie municipali ma non per i funzionari addetti ai lavori pubblici: la fabbrica è una cosa fissa che si può sempre controllare a piacimento se è stata fatta secondo le norme stabilite; mi sembra piuttosto che si tratti di un espediente per ricompensare degli impiegati non sufficientemente pagati e quindi di cosa discutibile anche dal lato morale.

Preside. L'adozione del criterio di applicare per i funzionari dei Lavori pubblici un diritto di visita potrà a prima vista sembrare discutibile; ma per riconoscerne la legittimità basta immedesimarsi nelle condizioni di quei funzionari, che devono recarsi fuori dell'ufficio per compiere una verifica nell'interesse particolare delle persone che la richiedono, e che quindi, per un interesse privato, debbono compiere una funzione che può ad essi procurare un disagio e che in ogni modo è causa di un lavoro.

Il Comune ha poi un altro analogo precedente: col nuovo regolamento d'igiene è stato approvato di stabilire a favore dei funzionari sanitari una specie di diritto di visita per le verifiche fuori del loro ufficio. Perché si doveva adottare un criterio differente per i funzionari addetti ai Lavori pubblici? Per quanto riguarda la parte contravvenzionale non è a credere che in materia edilizia le contravvenzioni alle disposizioni vigenti sieno rare; molte volte abbiamo sentito anzi deplorare la mancanza di una maggiore sorveglianza. Il reprimere gli abusi che ogni giorno si fanno è cosa più che giusta, il fare pagare una sanzione, per quanto modesta, a coloro che commettono tali abusi mi pare anche essa una cosa logica, nè mi pare sia mal fatto dare una percentuale sugli importi delle contravvenzioni ai funzionari dei LL. PP. per spingerli a vigilare con maggiore oculatezza contro questi abusi.

Manzini. Questo nuovo articolo 63 bis porta solo alcune varianti al vecchio regolamento o introduce un aggravio *ex novo*?

Preside. Nessuna competenza spettava in precedenza ai funzionari dei Lavori pubblici, si tratta pertanto di un onere nuovo.

Rodomonte. Le ragioni che hanno indotto a parlare il consigliere Arslan sono condivise da noi della minoranza; noi riteniamo che concedendo una percentuale sulle contravvenzioni ai funzionari l'opera di questi possa rendersi sospetta. Le percentuali contravvenzionali in tutte le leggi dello Stato, non vengono date che agli agenti; i funzionari ispettivi, i funzionari incaricati di ispezioni non hanno mai diritto ad indennità. Mi sembra proprio non bello che si voglia mettere nel nostro regolamento una penale per inosservanza in materia edilizia con l'aggiunta che metà del provento va a favore del funzionario. Con ciò si viene quasi a riconoscere che per poter fare elevare una contravvenzione è necessario che il funzionario sappia che metà del provento è a lui destinato. Dal lato morale poi mi sembra che la cosa non sia troppo simpatica. Inoltre gli Agenti dello Stato sono chiamati a godere della percentuale sulla contravvenzione da un minimo che parte dal 10 per cento ad un massimo che va al 25 per cento; qui si tratterebbe invece del 50 per cento.

Inoltre i funzionari del Comune in quanto escono dal loro ufficio hanno già un'indennità: credo che essi debbano essere soddisfatti di questa. Per tutte queste ragioni noi vorremo contro.

Preside. Osservo subito che i funzionari comunali addetti ai lavori pubblici non hanno alcuna indennità per ispezioni fatte fuori del loro ufficio: poichè essi hanno necessità di uscire quasi ogni giorno tale indennità dovrebbe essere si può dire quotidiana. Per quanto noi si riferisce all'affermazione fatta dal consigliere Rodomonte che i funzionari dello Stato non hanno mai parte nelle contravvenzioni, devo ricordare che tra i funzionari dello Stato quelli delle Finanze partecipano alle contravvenzioni e che inoltre, per legge, i funzionari comunali o non comunali del dazio hanno diritto all'intero importo delle contravvenzioni.

Fiori. Il numero delle visite ad un determinato fabbricato viene fissato in relazione alla natura e all'importanza dei lavori da eseguirsi o ad arbitrio del funzionario?

Preside. A seconda della importanza e della natura dei lavori: il numero e le modalità delle visite sono determinate al momento del rilascio del permesso per l'esecuzione dei lavori, che l'interessato ha richiesto di eseguire.

Pianta. Questa indennità che viene imposta si risolve in una nuova tassa che viene a gravare sulla edilizia: ora mi domando perchè essa non va a favore del Comune piuttosto che degli impiegati?

Preside. Non mi pare che la classe di coloro che fabbricano possa essere soverchiamente gravata da una spesa di questo genere che è minima per se stessa, ma ancor più in relazione alla spesa che ogni fabbrica richiede. Inoltre

Preside. Nessuna competenza spettava in precedenza ai funzionari dei Lavori pubblici, si tratta pertanto di un onere nuovo.

Rodomonte. Le ragioni che hanno indotto a parlare il consigliere Arslan sono condivise da noi della minoranza; noi riteniamo che concedendo una percentuale sulle contravvenzioni ai funzionari l'opera di questi possa rendersi sospetta. Le percentuali contravvenzionali in tutte le leggi dello Stato, non vengono date che agli agenti; i funzionari ispettivi, i funzionari incaricati di ispezioni non hanno mai diritto ad indennità. Mi sembra proprio non bello che si voglia mettere nel nostro regolamento una penale per inosservanza in materia edilizia con l'aggiunta che metà del provento va a favore del funzionario. Con ciò si viene quasi a riconoscere che per poter fare elevare una contravvenzione è necessario che il funzionario sappia che metà del provento è a lui destinato. Dal lato morale poi mi sembra che la cosa non sia troppo simpatica. Inoltre gli Agenti dello Stato sono chiamati a godere della percentuale sulla contravvenzione da un minimo che parte dal 10 per cento ad un massimo che va al 25 per cento; qui si tratterebbe invece del 50 per cento.

Inoltre i funzionari del Comune in quanto escono dal loro ufficio hanno già un'indennità: credo che essi debbano essere soddisfatti di questa. Per tutte queste ragioni noi voteremo contro.

Preside. Osservo subito che i funzionari comunali addetti ai lavori pubblici non hanno alcuna indennità per ispezioni fatte fuori del loro ufficio: poichè essi hanno necessità di uscire quasi ogni giorno tale indennità dovrebbe essere si può dire quotidiana. Per quanto noi si riferisce all'affermazione fatta dal consigliere Rodomonte che i funzionari dello Stato non hanno mai parte nelle contravvenzioni, devo ricordare che tra i funzionari dello Stato quelli delle Finanze partecipano alle contravvenzioni e che inoltre, per legge, i funzionari comunali o non comunali del dazio hanno diritto all'intero importo delle contravvenzioni.

Fiori. Il numero delle visite ad un determinato fabbricato viene fissato in relazione alla natura e all'importanza dei lavori da eseguirsi o ad arbitrio del funzionario?

Preside. A seconda della importanza e della natura dei lavori: il numero e le modalità delle visite sono determinate al momento del rilascio del permesso per l'esecuzione dei lavori, che l'interessato ha richiesto di eseguire.

Pianta. Questa indennità che viene imposta si risolve in una nuova tassa che viene a gravare sulla edilizia; ora mi domando perchè essa non va a favore del Comune piuttosto che degli impiegati?

Preside. Non mi pare che la classe di coloro che fabbricano possa essere soverchiamente gravata da una spesa di questo genere che è minima per se stessa, ma ancor più in relazione alla spesa che ogni fabbrica richiede. Inoltre

(Seduta pubblica 28 novembre - Argom. N. 227).

occorre tenere presente che nella maggiore parte dei casi si tratta di prescrizioni date oltre che nell'interesse della collettività, specialmente nell'interesse particolare di coloro che fabbricano. L'indennità chilometrica, quando non si preferisca fornire i mezzi di trasporto diretti o dare il rimborso della spesa relativa, costituisce una semplice rifusione di spese borsuali, non rappresenta un vantaggio per i funzionari; l'unico vantaggio ad essi devoluto è dato dalla lievissima tassa di visita che viene corrisposta come un corrispettivo di un servizio che viene fatto nell'interesse singolo delle persone che vogliono fabbricare.

Segati. Parmi che non ci sia niente nè di indecoroso, nè tanto meno di immorale, nè di antipatico nella determinazione che ci propone la Giunta e cioè di attribuire ai funzionari dei LL. PP. la così detta tassa di visita e metà importo delle contravvenzioni che da questi fossero per essere elevate in materia edilizia.

Il funzionario quando esercita le funzioni di cui si tratta compie un lavoro, che, se non è estraneo al suo ufficio, è più gravoso e diverso dal lavoro normale che egli compie; da ciò, come principio generale elementare, un diritto, sia pure astratto e potenziale, da parte del funzionario ad avere qualche cosa di maggiore compenso di quello che egli percepisce quando funziona ed agisce in condizioni normali, solite, ordinarie, quotidiane.

Oltre a questo io francamente non respingo a priori il concetto che un funzionario possa anche essere eccitato nell'adempimento sia pure del suo dovere, nell'esercizio delle sue funzioni e delle sue opere, anche da uno stimolo molto naturale e molto pratico quale è quello del proprio individuale interesse. Stimo ed apprezzo moltissimo i funzionari pubblici, credo che questi facciano e faranno il loro dovere anche indipendentemente da qualche utile che ad essi potesse derivare; ma perchè sono uomo e come uomo vivo la vita pratica, ed apprezzo i fatti e le loro origini quali realmente si presentano nella vita, così dico che se anche il funzionario, compiendo determinati atti, avrà qualche suo vantaggio particolare, personale, questo coefficiente di più, aggiunto al suo sentimento di dovere, non sarà per niente indecoroso per lui e non suonerà per niente sgradito o inaccettabile nè all'Amministrazione comunale da un lato, nè ai cittadini dall'altro. Quindi io dico: non facciamo una questione di gabinetto su questa disposizione, che francamente, se può contentare più o meno i gusti, non ha niente in sè che meriti a priori una riprovazione e d'altro canto porta al Comune un discreto beneficio e lascia ai funzionari un certo margine di guadagno che serve loro di sprone nel compimento del loro dovere. Per quanto riguarda poi colui che è chiamato a pagare si deve far presente che

se si tratta della così detta tassa di visita è assai poco, se invece si tratta di contravvenzione, considerando che ciò è avvenuto per una mancanza al proprio dovere, bene gli sta ed è bene che paghi la sua contravvenzione. Quindi io mi permetto di esortare il Consiglio, e credo di interpretare in ciò il pensiero della Giunta, a voler accettare nel suo testo integrale le proposte della Giunta stessa.

Gallani. Se queste disposizioni fossero già conosciute dalla cittadinanza e questa avesse avuto anche campo di vagliarle accettandole io non avrei nulla a ridire, ma giacchè solo dopo la nostra discussione il pubblico verrà a conoscenza di questa tassa, io sento la necessità di dover rappresentare con una sola parola - se non con l'abilità dell'avv. Segati, certo con la sincerità che mi deriva dal sapere che tutelo gli interessi della classe più debole e misera - tutta la tassa come sta. Domani se un povero diavolo, che ha una casetta in campagna di quattro stanze, vuole costruire una quinta stanza con una spesa approssimativa di circa L. 500 facendo grandissimi sacrifici e compiendo parte dei lavori colle proprie mani, voi cominciate a caricarlo della tassa di visita e della spesa per il trasporto del funzionario ecc. ecc. tanto da fargli esborsare un importo che forse supererà la spesa effettiva incontrata per l'esecuzione del lavoro. Mi pare pertanto che allorchè questa disposizione sarà conosciuta dagli abitanti, specie del suburbio, essi ne trarranno incentivo per non fabbricare più. Ci sono già in parte e si stanno emanando altre disposizioni che tendono a favorire la costruzione di nuove case; noi invece cominciamo a colpire tali iniziative con nuove tasse.

Preside. Non si tratta di tasse.

Gallani. Debbo poi associarmi a coloro che si sono opposti a che i funzionari abbiano una quota sulla parte contravvenzionale. Fino a che si parla di un agente che fa servizio fiscale e che gode di una metà della quota di contravvenzione io non ho nulla a ridire, si tratta di un poverino che ha una misera paga e ad essa aggiunge, facendo il suo dovere, un incerto. Ma quando si parla di funzionari essi debbono sentire per lo stesso loro grado di cultura un senso del dovere indipendentemente a ogni incentivo immediato pecuniario. Mi oppongo perciò alla tassa di visita e più decisamente al dispositivo regolamentare che prescrive che al funzionario addetto ai LL. PP. vada devoluta la metà dei proventi contravvenzionali.

Faggiotto. Sono d'avviso che se è giusto discutere su di un piccolo aggravio che si ripercuote, per quanto in misura minima, sui cittadini, non sia però il caso di abbandonarsi un po' troppo al sentimentalismo ed esagerare sulla portata del provvedimento. Mi pare si vada troppo oltre al giusto pensiero, quando si discute della possibilità del miserabile che ha una capanna o poche stanze di fare un lavoro aggiunto per far sentire il peso fiscale delle prescritte disposizioni. Io invece capisco benissimo in altro modo lo

(Seduta pubblica 28 novembre - Argom. N. 227).

spirito di queste disposizioni: si vuole cioè evitare delle incongruenze eunzie particolarmente nei riguardi di quei caseggiati che sono prospicienti alle vie, che si trovano in una parola in quelle zone per le quali è necessario dettar norme particolari onde evitare l'assimetria nelle costruzioni. Premesso che sono questi i criteri infortimatori delle proposte ora sottoposte al Consiglio non si deve credere che la Giunta sia composta di uomini che ad ogni piè sospinto siano pronti a gravare la mano sul miserabile. Con ciò ho voluto riferirmi alle visite dei funzionari dei Lavori Pubblici e agli inerenti diritti di visita; per ciò che concerne la assegnazione del 50 % dei proventi contravvenzionali ai funzionari, osservo che non vi è alcuna ragione che questi abbiano ad offendersi di tale percentuale, che d'altronde si trova senz'altro giusta quando si pensi che essi non hanno indennità alcuna dal Comune per quelle verifiche che hanno portato alle contravvenzioni stesse. Insisto pertanto sul concetto che non si debba a priori ammettere che tutto quello che si vuol fare sia per farsi con l'intendimento di gravare la mano sulla povera gente.

Gallani. Non è un intendimento, è un fatto.

Preside. Per acquietare la coscienza sensibile del consigliere Gallani voglio precisare che l'intervento del funzionario dei Lavori pubblici in materia di costruzione non è necessario in tutti i casi. Il caso eccezionale - mi consenta almeno di riconoscerlo - prospettato con la frase toccante del poverello che si fa con le proprie mani la piccola stanza in aggiunta al misero casolare non è certo quello, se mai, che viene colpito da questo lieve onere, che non ha in nessun modo carattere di una vera e propria imposta come alcuni hanno voluto far credere. L'intervento del funzionario comunale si rende necessario solo per i fabbricati fronteggianti le strade comunali e che quindi possono interessare il nostro ufficio tecnico per l'allineamento, l'altezza ecc.; generalmente le casette del tipo di quella descritta dall'on. Gallani sogliono essere costruite in luoghi piuttosto eccentrici là dove l'area costa meno, difficilmente lungo le strade comunali e in questi casi ha l'obbligo di intervenire solo l'Ufficio di igiene per dichiarare l'abitabilità o meno dal lato sanitario della nuova abitazione, mentre l'Ufficio dei Lavori pubblici rimane totalmente assente. Mi si consenta poi un altro rilievo: non si creda che le proposte della Giunta vengano abbracciate all'ultimo momento; esse sono sempre meditate sotto tutti i punti di vista, si domanda preventivamente il parere dei corpi consultivi, si interrogano cittadini particolarmente capaci ad esprimere un giudizio sull'argomento. Nel caso specifico ad esempio si è anche interpellato in proposito il Collegio degli Ingegneri.

Gallani. Gli Ingegneri non c'entrano con le tasse.

Preside. In materia di edilizia siamo tutt'altro che in condizioni buone per l'abitudine che c'è di fare tutto quello che si vuole; e quindi necessario mettere dei freni e stabilire delle misure che acconsentano che queste nuove costruzioni siano fatte, nell'interesse stesso dei costruttori, in modo tale da corrispondere alle migliori condizioni edilizie ed estetiche.

Questo piccolo provento di visita e la compartecipazione alle contravvenzioni dati ai funzionari e così bene lusingati nella loro efficacia pratica dal consigliere Segati, servono anche per corrispondere un compenso ai funzionari che debbono compiere, in base alle presenti proposte, un lavoro fuori di ufficio in aggiunta a quello normale. Poichè tutti hanno riconosciuta l'utilità pratica delle norme proposte dalla Giunta per quanto riguarda la sorveglianza sulle costruzioni e ho sentito solo fare riserve per quanto riguarda, l'onere ed il riparto contravvenzionale taccio presente che essendo giusto che ai funzionari sia corrisposto qualche cosa si deve giungere a questa conclusione o che l'Amministrazione prenda a proprio carico questo nuovo onere o sia fatto pagare dal singolo, che usufruisce del servizio. Quallora poi non siano osservate le norme prescritte dall'Ufficio tecnico nell'interesse degli stessi costruttori e della collettività è giusto che piovano le contravvenzioni. (*Voci: Bene*).

Debbo aggiungere, per quanto si riferisce ai funzionari che non è equo siano fatti due trattamenti diversi per due categorie diverse di funzionari, siano cioè ammessi al riparto contravvenzionale i funzionari dell'Ispettorato sanitario e non si voglia invece ammettere quelli dell'Ufficio dei LL. PP. Perchè l'on. Gallani non è insorto altra volta in altra occasione quando si trattava di corrispondere per ogni sopralluogo praticato dal personale sanitario un diritto di visita nella misura corrispondente a quella stabilita per i funzionari governativi della Sanità pubblica, e di dare il 50 % sulle contravvenzioni ai funzionari comunali dell'Ispettorato d'Igiene?

Gallani. Non avrei mancato di farlo se fossi stato presente.

Preside. Lo stesso Stato ha introdotto tale principio non solo per gli agenti ma anche per i funzionari in molteplici disposizioni legislative.

Gallani. Non voglio annoiare il Consiglio, ma però mi sembra di avere il diritto ed il dovere di spiegare la portata delle parole, da me prima pronunciate. Al consigliere Faggiotto devo far subito osservare che egli ha compreso male le mie parole: io non ho accennato affatto ad una intenzione della Giunta di colpire la classe povera e più miserevole, ho riscontrato solo, come lo ripeto ora, che questa tassa comunale andrà a colpire di più le classi povere. Dall'aver riscontrato, ciò al voler fare colpa alla Giunta di calcare sulle classi povere mi pare ci sia una grande differenza. Sgombrato il terreno da questo primo equivoco, volevo

(Seduta pubblica 28 novembre - Argom. N. 227-228).

far osservare al sig. Sindaco che dalla sua risposta ho avuto l'impressione che si sia verificato un altro equivoco, a togliere il quale faccio presente come io non mi sia opposto a che un funzionario dei LL. PP. vada a visitare le case di nuova costruzione o i nuovi piani, cosa legittima e doverosa da parte del Comune appunto per togliere gli inconvenienti che altrimenti deriverebbero da un punto di vista igienico, edilizio ecc.; come pure non mi sono dichiarato nè sono contrario all'applicazione delle contravvenzioni, quando il proprietario manca alle norme dal Comune stabilite nei suoi regolamenti poichè in tal caso è giusto che paghi; solo insisto che nessuna quota della contravvenzione sia lasciata al funzionario e che nessuna tassa di visita venga applicata per non gravare ulteriormente i cittadini, avendo il Comune il dovere di compiere anche questo servizio. I funzionari addetti ai LL. PP. come i funzionari d'igiene sanno bene quando sono assunti in servizio, che il loro lavoro non finisce col termine dell'orario d'ufficio nella sala ben riscaldata d'inverno e ben arieggiata d'estate, sanno che devono uscire fuori dal loro ufficio essendo necessario che anche altrove volgano la loro attività. Quindi invocare a sostegno dei proposti assegni la circostanza di un maggiore lavoro è invocare cosa che non dovrebbe esistere nella coscienza del funzionario dal giorno della sua nomina. Per queste considerazioni, ripeto, che se fossi stato presente quando si trattò di identica questione per i funzionari d'igiene non avrei mancato di dichiararmi contrario, cosa che farò anche in avvenire ogni qualvolta si presenteranno casi analoghi.

Faggiotto. Non per creare un pettegolezzo, ma per mettere le cose a posto con una semplice dichiarazione. Le mie parole erano state motivate unicamente dal fatto che si erano troppo esagerate le conseguenze finanziarie della presente proposta della Giunta e non volevo che il pubblico attraverso la presente discussione fosse male informato sulla vera natura dei provvedimenti proposti. Oggi si è giunti al punto che se domani viene pestato un piede ad un povero diavolo non si perita di far ricadere la responsabilità sulla Giunta.

Nessun altro avendo chiesto di parlare il Preside sottopone a votazione l'ordine del giorno proposto facendo presente che allo stesso, in seguito alla richiesta del consigliere Segati, sono state introdotte due varianti; una cioè colla soppressione della parola « di regola » nel primo periodo della lettera a) del numero uno dell'ordine del giorno; l'altra con la sostituzione della parola « disposizione » a quella « limitazioni » posta nell'ultimo comma della lettera a) del numero uno dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno colle variazioni annunziate dal Preside risulta approvato, per alzata di mano, con 25 voti favorevoli su 33 Consiglieri presenti e 25 votanti. Si sono astenuti dal voto i cinque Consiglieri presenti della minoranza signori Barbato, Gallani, Parnigotto, Rodomonte e Brentan e tre Consiglieri della maggioranza signori Arslan, Pianta e Zorzi.

Il Preside proclama il risultato della votazione.

(*) **Regolamenti edilizio e di igiene. — Modificazione delle disposizioni relative all'altezza dei fabbricati e dei piani e alla loro situazione rispetto alla strada e ai fabbricati laterali; norme e tasse per la visita delle opere da farsi da privati.**

Signori Consiglieri.

Fra le questioni che appassionano maggiormente i costruttori e che interessano in sommo grado l'edilizia cittadina e l'igiene è certamente quella relativa alla determinazione dell'altezza dei fabbricati prospicienti alle strade o aree pubbliche.

Il nostro regolamento edilizio, la cui approvazione risale al 1909, stabiliva all'art. 26 che tale altezza, salvo casi speciali, viene determinata nella proporzione *del doppio della larghezza della strada*. Sopravvenuto il regolamento di igiene approvato nel 1920 e 1921 ed entrato in vigore col 1. gennaio del corrente anno 1922, l'altezza dei fabbricati venne diversamente regolata, avendo specialmente in vista il lato igienico della questione, e fu stabilito all'art. 66 che la facciata di ogni fabbricato *non debba avere una altezza superiore alla larghezza dell'area su cui prospetta*. In tal modo questa posteriore disposizione ha revocato quella precedente inclusa nel regolamento edilizio, ed è quella che ha vigore presentemente.

(*) Delibera C.C. N° 227 del 28 Novembre 1922.
Copia del fascicolo allegato alla delibera

Come avemmo occasione di esporvi nella precedente seduta del 27 luglio scorso, nel gennaio del corrente anno è sopravvenuta una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (in data 29 dicembre 1921 N. 5354 Div. II.) con la quale, in relazione alla crisi delle abitazioni, si raccomanda alle Amministrazioni dei grandi Comuni di procedere ad una revisione delle disposizioni dei propri regolamenti edilizi che impongono limiti all'altezza delle case, allo scopo di esaminare se non convenga, sia pure in via temporanea e con date cautele, modificare le disposizioni stesse nel senso di consentire maggiori altezze, purchè non ne derivi pregiudizio nei riguardi igienici.

A queste raccomandazioni del Ministero dei LL. PP. si è unito il Collegio Padovano degli Ingegneri, la cui Assemblea ha emesso il voto, comunicato con nota I. marzo 1922, che l'altezza minima dei fabbricati prospicienti aree pubbliche venga elevata ad una volta e mezzo la larghezza dell'area stessa, ed ha inoltre proposto di ridurre di centimetri 50 l'altezza minima prescritta dal regolamento di igiene per i piani terreni e di consentire infine un'ulteriore riduzione di centimetri 20 per l'altezza dei piani non terreni delle case di tipo popolare.

Per queste raccomandazioni, e per qualche inconveniente riscontrato nella pratica quotidiana durante il periodo di esperimento dal gennaio in poi, ci siamo convinti che un ritocco delle disposizioni relative all'altezza dei fabbricati potesse eseguirsi utilmente, anche per la necessità di coordinare in tale materia i due regolamenti edilizio e di igiene, e molto più che l'attuale disposizione del regolamento di igiene fu dettata, come si è detto, con un criterio *prevalentemente igienico* alla scopo di assicurare l'aereazione, il soleggiamento e la illuminazione delle strade e dei locali abitati, benefici questi che possono essere sufficientemente raggiunti con uno studio più armonico delle esigenze della edilizia e dell'igiene.

Ma poichè si trattava di metter mano ad una modificazione ai due regolamenti predetti, abbiamo creduto opportuno di non limitare il ritocco soltanto alle disposizioni relative all'altezza delle case, ma di profittare dell'occasione per migliorare qualche disposizione e di introdurne qualche altra di nuova suggerita dall'esperienza.

Questi provvedimenti verranno a completare quelli de-

liberati già nella precedente seduta del 27 luglio, nella quale era all'ordine del giorno il presente argomento, che venne poi parzialmente rinviato dietro mia proposta per aderire al desiderio di alcuni consiglieri di esaminare con più agio l'argomento.

Nella predetta seduta furono appunto approvate alcune deroghe di carattere temporaneo alle disposizioni fissate in via normale dai nostri regolamenti edilizi e di igiene in fatto di altezza delle case e dei piani con l'intendimento di offrire un incentivo non trascurabile a dare sviluppo specialmente alla sopraelevazione.

Le modificazioni e le aggiunte che vi proponiamo presentemente ai due regolamenti edilizio e di igiene si possono così distinguere:

1°) - *Disposizioni relative alla altezza dei fabbricati e dei piani e altre disposizioni secondarie per le costruzioni nei viali alberati o in arretrato della linea stradale.*

2°) - *Disposizioni relative all'accertamento delle contravvenzioni al regolamento edilizio e alla sorveglianza sull'esecuzione di opere contemplate nel regolamento predetto con applicazione di una tassa di visita.*

Circa la prima parte, le modificazioni investono sia il regolamento edilizio, sia il regolamento di igiene, giacchè le due branche dell'edilizia e dell'igiene hanno, come è noto, frequenti e stretti contatti in materia di costruzioni e si fondono anzi nell'unica grande branca dell'ingegneria sanitaria. Uno studio attento della questione dell'altezza delle case, in relazione anche alla struttura della nostra città, ci ha fatto persuasi che si possa consentire di regola una altezza di una volta e mezzo della larghezza dell'area su cui prospetta il fabbricato. Tale criterio fu adottato, con qualche lieve variante, anche a Roma, a Torino e a Verona, mentre in altre città, come a Venezia e a Bari, sono consentite altezze maggiori. E siamo confortati in questa nostra opinione dall'autorevole parere del Collegio Padovano degli Ingegneri, del quale siamo assai lieti di accogliere il voto.

Perciò vi proponiamo di modificare in questo senso sia l'art. 26 del regolamento edilizio, sia l'art. 66 del regolamento di igiene, i quali in questo modo vengono ad essere pienamente armonizzati.

Aumentata la possibilità della altezza nelle case, credia-

mo di conseguenza opportuno di mettervi un limite assoluto con un massimo di altezza di metri 22 qualunque sia la larghezza dell'area su cui prospetta il fabbricato, volendo con ciò impedire la costruzione di fabbricati esageratamente alti, così come viene fatto in ogni altra grande città. Soltanto vengono eccettuate dalle suddette limitazioni, a giudizio della Giunta municipale, le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione, lasciando alla Giunta di giudicare di volta in volta, data la importanza e la eccezionalità della deroga.

Oltre le varianti indicate per l'art. 26 del regolamento edilizio, vi proponiamo di fare qualche aggiunta all'art. 27 e precisamente di introdurre la prescrizione che chi vuol fabbricare su un viale alberato o destinato ad essere alberato debba, nella costruzione, osservare la distanza di quattro metri dal ciglio stradale esterno, in modo da rendere possibile la conservazione integrale delle file di alberi del viale evitando l'inconveniente, verificatosi nel passato e nel presente, di dovere, in seguito a nuove costruzioni, abbattere le piante del viale, rovinando le piantagioni e l'estetica e togliendo d'estate ai passanti il beneficio dell'ombra. Naturalmente lo spazio libero che rimane davanti al fabbricato dovrà essere cintato con cancellata consona alla località.

Altra aggiunta proposta all'art. 27 del regolamento edilizio riguarda le costruzioni in arretrato sulla linea stradale: le norme ora vigenti hanno evidentemente bisogno di essere completate, imponendo l'obbligo della sistemazione della zona di arretramento e la sua chiusura con cancellata, sotto pena che il Comune possa o mettere la cancellata a spese del proprietario, o ritenere il terreno d'uso pubblico e sistemarlo per tale uso. La stessa norma è utile introdurre per i fabbricati demoliti o caduti in rovina, che non siano ricostruiti entro un congruo termine.

Venendo alla questione dell'altezza dei piani, questione che è disciplinata dal regolamento di igiene agli art. 80 e 81, il Collegio Padovano degli Ingegneri suggerirebbe di abbassare l'altezza prescritta attualmente per i piani terreni. La stessa richiesta era stata formulata sotto forma di parere dal Consiglio provinciale sanitario in occasione della approvazione del regolamento di igiene, ma Voi, su proposta della Giunta, cre-

deste opportuno lasciare inalterata la misura precedentemente fissata, allo scopo di ottenere costruzioni di una certa mole e dignità, dato che per le case economiche e popolari vi sono già opportune riduzioni. E poichè abbiamo recentemente visto all'atto pratico che le misure fissate attualmente per i piani, che sono poi anche quelle prescritte dalle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, non incontrano ostilità o difficoltà da parte dei costruttori, i quali in qualche caso superano praticamente persino la altezza prescritta, non crediamo per mano a modificazioni. Possiamo invece accogliere un altro voto del Collegio degli Ingegneri, quello cioè di ridurre da m. 3 a m. 2.80 l'altezza degli ambienti nei piani non terreni delle case popolari od operaie, purchè però nella loro struttura gli appartamenti godano della doppia aria. In conseguenza vi proponiamo analoga aggiunta all'art. 81 del regolamento di igiene.

Un secondo ordine di aggiunte al Regolamento edilizio è quello relativo all'accertamento delle contravvenzioni e alla sorveglianza durante la esecuzione delle varie opere edilizie, nella quale materia il regolamento presenta ora una lacuna non priva di inconvenienti. Viene pertanto specificato, con una aggiunta all'art. 62, che l'accertamento delle contravvenzioni al regolamento edilizio spetta ai funzionari dell'Ufficio civico dei LL. PP., ai Vice Segretari suburbani, e alle Guardie Municipali.

Si propone inoltre di aggiungere un articolo 63 bis dedicato ad assicurare una seria sorveglianza sulla esecuzione delle opere in conformità ai permessi o nulla osta emessi in base al regolamento edilizio, eliminando l'inconveniente, che ora si ripete di frequente, che le opere non vengano, o per negligenza o per malvolere degli esecutori, condotte a termine nel modo prescritto dai permessi ottenuti. L'art. 63 bis proposto stabilisce pertanto che, sia durante l'esecuzione dell'opera, sia ad opera eseguita, i funzionari dell'Ufficio dei LL. PP. debbano fare tutte quelle visite che saranno prescritte all'atto del rilascio del nulla osta o del permesso. Naturalmente queste prescrizioni sono circoscritte a quelle opere indicate e comprese nel regolamento edilizio, escluse quindi quelle per le quali fosse diversamente stabilito dal regolamento di igiene o da altri regolamenti speciali. In conseguenza viene fissato una tassa o diritto di visita, la cui determinazione vi

preghiamo di demandare alla Giunta, ma che ad ogni modo si aggirerà da un minimo di Lire 5 al massimo di Lire 25 a seconda della importanza dell'opera.

La tassa, oltre al 50% degli importi contravvenzionali, sarà devoluta ai funzionari addetti all'Ufficio civico dei LL. PP. in relazione all'opera rispettivamente prestata. Tale concetto non è nuovo, giacchè abbiamo precedenti in altri servizi comunali, come ad esempio nelle visite e sopralluoghi di funzionari sanitari per la applicazione del regolamento di igiene, e, relativamente alla compartecipazione al prodotto delle contravvenzioni, abbiamo già i precedenti del Corpo delle Guardie municipali e ancora dei funzionari sanitari.

Vi sottoponiamo adunque il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio comunale delibera:

1°) - di apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte al regolamento edilizio e di ornato.

a) sostituire all'art. 26 il seguente:

«Qualunque fabbricato da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi, dovrà avere l'altezza proporzionata alla spaziosità della piazza e alla larghezza della strada in cui si trova. Tale altezza sarà determinata di regola nella proporzione di una volta e mezzo della larghezza dell'area pubblica su cui prospetta, tenuto presente che l'altezza di ogni fabbricato non dovrà mai superare i metri 22.

Coloro che intendono o debbono fabbricare in arretrato dalla linea stradale o costruire sopra ai loro fabbricati uno o più piani in ritiro potranno, agli effetti dell'altezza dei fabbricati di cui al capoverso precedente, computare nella larghezza della strada metà della larghezza della zona di arretramento o del ritiro.

Quando un fabbricato d'angolo prospetti due vie di larghezza diversa, l'altezza di esso sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospiciente verso di questa e per un tratto del risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica. La restante parte di detto risvolto avrà l'altezza competente alla larghezza della rispettiva via.

Si intende che l'altezza da tenersi in considerazione è quella che risulta dalla distanza verticale fra il livello del piano terreno e quello della linea di gronda nella parte più alta degli edifici prospettanti e che la larghezza è quella che risulta dalla distanza orizzontale fra i piombi delle linee di gronda nella parte più sporgente degli edifici stessi.

Nono eccettuati dalle suddette limitazioni, a giudizio della Giunta municipale, le chiese, gli edifici monumentali e quelle altre opere o case che per ragioni di necessità pubblica o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione).

b) *aggiungere all'art. 27, dopo la prima parte, il seguente capoverso :*

«Nelle strade o nei viali tanto già alberati come anche destinati ad avere una o più file di alberi lateralmente, la facciata verso la strada o il viale dovrà essere tenuta almeno a quattro metri dal ciglio stradale esterno. Il detto spazio dovrà essere cintato da una cancellata consona alla località».

e di aggiungere in fine dello stesso articolo 27 il seguente capoverso :

«Coloro che abbiano fabbricato o ricostruito in arretrato della linea stradale esistente o determinata da un piano regolatore a norma del capoverso precedente, dovranno provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento e alla sua chiusura sulla linea suddetta con cancellata consona alla località. Ove tale opera non si costruisca entro sei mesi dalla ultimazione del fabbricato e il Comune rinunci alla facoltà di fare eseguire d'ufficio e a spese del privato la cancellata, il terreno si riterrà d'uso pubblico e potrà essere sistemato dal Comune per tale uso.

Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano demolito un fabbricato o che siano proprietari di un fabbricato che sia caduto o andato in rovina senza che abbiano provveduto alla sua ricostruzione entro un anno dalla demolizione o rovina».

c) *di aggiungere all'art. 62 il seguente capoverso :*

«L'accertamento delle contravvenzioni suddette spetterà ai funzionari dell'Ufficio civico dei LL. PP., ai Vice Segretari suburbani e alle Guardie municipali».

d) *aggiungere il seguente art. 63 bis :*

«Fermo il disposto dell'articolo 22, coloro i quali abbiano

chiesto il permesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere indicate nel presente regolamento, comprese le temporanee occupazioni di cui all'articolo 2, dovranno, ad opera eseguita, o quando del caso, anche durante la esecuzione dell'opera, assoggettarsi a tutte quelle visite da parte dei funzionari dell'Ufficio civico dei LL. PP., che saranno prescritte all'atto del rilascio del nulla osta o del permesso relativi.

Prima pertanto del rilascio del nulla osta o del permesso sarà ad essi notificato il numero, le epoche e le modalità delle visite cui saranno assoggettati e che dovranno al momento indicato, in relazione allo stato dei lavori, richiedere all'Ufficio civico dei LL. PP., versando anticipatamente l'importo della relativa tassa, la cui determinazione è demandata alla Giunta municipale, a seconda dell'importanza e della natura delle opere, ma che non potrà in ogni caso essere inferiore a lire 5 e superiore a lire 25 per ogni visita, oltre alla fornitura del mezzo di trasporto o il rimborso della relativa spesa, o il pagamento di una indennità chilometrica per visite da farsi nel territorio rurale in località distanti oltre 250 metri dalle linee tramviarie.

Contro coloro che omettessero al momento opportuno, e quindi anche semplicemente ritardassero la richiesta della visita, sarà elevata la contravvenzione di cui all'articolo 62.

L'importo delle predette tasse, e il 50% degli importi contravvenzionali elevati in applicazione del presente regolamento dai funzionari dell'Ufficio civico dei LL. PP., sarà devoluto dalla Giunta a favore dei funzionari addetti all'Ufficio civico predetto in relazione all'opera rispettivamente prestata».

II°) - *di apportare le seguenti modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento di igiene :*

a) *sostituire all'art. 66 il seguente :*

«L'altezza dei fabbricati da erigersi, ricostruirsi o rialzarsi non dovrà, di regola, essere superiore ad una volta e mezzo alla laghezza dell'area pubblica su cui prospetta, applicando le norme degli articoli 26 e 27 del regolamento edilizio.

«I cortili interni dei fabbricati dovranno avere l'ampiezza di almeno un quinto della somma della superficie complessiva dei muri che li recingono.

«Quando si tratti di pozzi di luce saranno rispettate le

dimensioni stabilite dall'art. 48 delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896.

«Lungo il confine della proprietà privata per le distanze degli edifici da costruirsi *ex novo*, da ricostruire dopo che siano stati demoliti, o da sopraelevare si osserveranno le seguenti norme :

1) se sulle aree confinanti non esiste alcun edificio, ciascuno dei proprietari che volesse costruire dovrà o portare la sua costruzione sul confine o tenerla a distanza da esso uguale ad un terzo della altezza dell'edificio da costruire;

2) se su una delle aree esiste un fabbricato costruito sul confine o a meno di metri 1,50 da questo e senza finestre a prospetto, il vicino che voglia costruire dovrà o chiedere la comunione del muro o edificare a distanza dall'altro edificio non minore a metà dell'altezza dell'edificio più alto;

3) se su una delle aree esiste un fabbricato con finestre a prospetto, il vicino che voglia costruire dovrà edificare a distanza da esso non minore alla metà dell'edificio più alto.

«Non sarà considerato come fabbrica un muro di confine fra cortili e giardini anche se vi sono addossate costruzioni al solo piano terreno non adibito ad abitazioni permanenti».

b) aggiungere dopo la prima parte dell'art. 81, e cioè dopo le parole «...minore di metri 3», il seguente capoverso :

«Per le case di tipo popolare od operaio nei piani suddetti l'altezza degli ambienti potrà anche essere limitata ad un minimo di metri 2.80 purchè nella loro struttura gli appartamenti godano della doppia aria».

Padova, li 10 Novembre 1922.

L'ASSESSORE AI LL. PP.
A. BERLESE

p. L'ASSESSORE ALL'IGIENE
P. SPICA

N° 961/9780 DIV. II°

Deliberazione del Consiglio 24. 11. 1922
227 - (Fedi succelliva deliberazione di Giunta 12. 2. 1923)
2511)

R. P R E F E T T U R A D I P A D O V A

oooooooooooo

Copia dell'ordinanza della G.P.A. emessa in adunanza del 6 Luglio 1923 al N° 1375 di Reg; sul seguente oggetto = Padova = Regolamento edilizio e di igiene = Modificazioni =

oooooooooooo

LA G.P.A.

Veduta la deliberazione 28 Novembre con cui il Consiglio comunale di Padova modificò alcuni articoli del Regolamento edilizio e di igiene;

Nulla avendo da osservare sulle varianti d'ordine tecnico, sulla quali anche il Consiglio Provinciale di Sanità ha espresso parere favorevole;

Quanto a quelle di carattere edilizio rileva:

Non può essere ammessa la disposizione di cui all'articolo 27 dalle parole "ove tale opera sino alle parole o rovina" perché costituirebbe una limitazione al diritto di proprietà che il Consiglio Comunale non ha facoltà d'imporre.=

Sull'aggiunta all'articolo 63 bis;

La vigilanza perché siano osservati i regolamenti è funzione d'interesse pubblico, come tale il Comune deve provvedervi a sue spese.=

L'interesse privato può ravvisarsi solo in via indiretta e subordinata.=

Posto ciò è inammissibile la riserva al Comune di far eseguire quante visite crederà, tutte a carico del privato, con obbligo anche di anticiparne l'importo e solo potrebbe consentirsi, in vista dell'interesse subordinato di cui sopra; che a carico del privato venissero poste normalmente due visite, e tre, per le costruzioni grandiose.=

Sarà pure necessario fissare in modo definitivo la misura della diaria per il funzionario in L. 15 oltre alla indennità di viaggio, a' termini di legge, almeno che il privato non preferisse, spontaneamente, di fornire il mezzo di trasporto, nel qual caso nessuna indennità di viaggio dovrebbe corrispondere, ma solo la diaria.=

Quanto alle contravvenzioni esse possono essere elevate solo dagli

agenti giurati, né in sede di regolamento si può deferire ad altri funzionari simile potestà, .Conseguentemente nessuna partecipazione sull'importo delle ammende può attribuirsi ai funzionari (articolo 122 Regolamento 12/2/1911 N° 297 e legge 26/1/1865 N° 2134 = Artivcolo 3)

PER QUESTI MOTIVI

R I N V I A

Affinché l'Amministrazione si uniformi, inviando copia della relativa deliberazione, e esponga le sue controdeduzioni . =

p; IL PREFETTO PRESIDENTE

F° Biondi

Il Segretario

F° Coletti

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL CONSIGLIERE AGGIUNTO



All'ill; Signor Sindaco di

P A D O V A

per l'esecuzione

Padova li, 14 Luglio 1923

IL PREFETTO

